N. **3671-3657-A**

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(CRAXI)

E DAL MINISTRO
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

(ALTISSIMO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

(PANDOLFI)

il 12 aprile 1986

Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 1986, n. 98, concernente differimento del termine fissato dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 430, per l'applicazione della legge 18 giugno 1985, n. 321, recante norme per il confezionamento dei formaggi freschi a pasta filata

NOTA: Testo approvato dalla XI Commissione permanente Agricoltura e Foreste nella seduta del 30 aprile 1986. In data 5 maggio 1986 il relatore Martino è stato autorizzato dalla Assemblea a riferire oralmente.

E

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LOBIANCO, ANDREONI, BALZARDI, BAMBI, BRUNI, CAMPAGNOLI, CARLOTTO, CITARISTI, CRISTOFORI, CONTU, FERRARI SILVESTRO, LATTANZIO, MICHELI, PELLIZZARI, RABINO, RICCIUTI, RINALDI, URSO, ZAMBON, ZARRO, ZUECH

Presentata il 4 aprile 1986

—

Nuove norme per il confezionamento dei formaggi freschi a pasta filata

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA)

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

all'articolo 2, comma primo, le parole « la provatura, la provola, la scamorza ed analoghi », siano sostituite dalle seguenti: « mozzarella di bufala ed analoghi »;

valuti inoltre la Commissione di merito le modalità per riservare il termine « mozzarella di bufala » solo ai prodotti ottenuti con latte di bufala proveniente dalle zone che saranno determinate con successivo decreto ministeriale;

valuti infine la Commissione di merito la congruità interna dell'articolo 2, comma secondo, in cui da un lato si afferma che il confezionamento dei formaggi è effettuato all'origine e successivamente, al punto *f*), si stabilisce una distinzione tra « stabilimento di produzione e/o confezionamento ». Più in generale la Commissione dovrebbe valutare fino a che punto sia giustificato innovare rispetto al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1982, che già disciplina, in uno specifico articolo, la stessa materia.

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 1986, n. 98, concernente differimento del termine fissato dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 430, per l'applicazione della legge 18 giugno 1985, n. 321, recante norme per il confezionamento dei formaggi freschi a pasta filata.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 11 aprile 1986, n. 98, concernente differimento del termine fissato dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 430, per l'applicazione della legge 18 giugno 1985, n. 321, recante norme per il confezionamento dei formaggi freschi a pasta filata.

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 aprile 1986, n. 98, concernente differimento del termine fissato dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 430, per l'applicazione della legge 18 giugno 1985, n. 321, recante norme per il confezionamento dei formaggi freschi a pasta filata.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 11 aprile 1986, n. 98, concernente differimento del termine fissato dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 430, per l'applicazione della legge 18 giugno 1985, n. 321, recante norme per il confezionamento dei formaggi freschi a pasta filata, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 2, il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. L'articolo unico della legge 18 giugno 1985, n. 321, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. La vendita al consumatore dei formaggi freschi a pasta filata, quali il fiordilatte, la mozzarella, la mozzarella di bufala ed analoghi, è consentita solo se appositamente confezionati a norma del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322 »;

Al comma 2, dopo la parola « il prodotto », *sono aggiunte le parole*: « , anche in più pezzi, »;

al comma 2, lettera f), *dopo la parola* « produzione » *è soppressa la disgiunzione*: « /o ».

ART. 2.

Identico.

Decreto-legge 11 aprile 1986, n. 98, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 85 del 12 aprile 1986.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di differire il termine fissato dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 430, al fine di consentire agli operatori del settore di adeguarsi alle disposizioni di cui all'articolo unico della legge 18 giugno 1985, n. 321, recante norme per il confezionamento dei formaggi freschi a pasta filata;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 aprile 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

1. Il termine del 1° aprile 1986 fissato dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 430, è differito al 1° giugno 1986.

2. Per le violazioni della legge 18 giugno 1985, n. 321, non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, relativamente ai fatti commessi antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

ARTICOLO 2.

1. L'articolo unico della legge 18 giugno 1985, n. 321, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. La vendita al consumatore dei formaggi freschi a pasta filata, quali il fiordilatte, la mozzarella, la provatura, la provola, la scamorza ed analoghi, è consentita solo se appositamente preconfezionati a norma del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322.

2. Il confezionamento dei formaggi suindicati è effettuato all'origine in imballaggi che avvolgono interamente il prodotto, sui quali devono essere riportate le seguenti indicazioni:

a) denominazione di vendita;

b) elenco degli ingredienti;

c) termine minimo di conservazione;

d) quantità netta ovvero dicitura "da vendersi a peso";

e) luogo di origine o di provenienza;

f) nome o ragione sociale o marchio depositato e sede del fabbricante, nonché sede dello stabilimento di produzione e/o confezionamento;

g) condizioni opportune di conservazione ».

ARTICOLO 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1986.

COSSIGA

CRAXI — ALTISSIMO — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

PROPOSTA DI LEGGE

—

N. 3657

ART. 1.

1. La vendita al consumatore finale dei formaggi freschi a pasta filata elencati nell'articolo 2 è consentita solo previo confezionamento all'origine da parte del fabbricante.

2. Per confezionamento si intende lo avvolgimento del prodotto, anche in più pezzi, in involucri di materia vegetale o di altro materiale.

ART. 2.

1. I formaggi freschi a pasta filata sottoposti alla disciplina della presente legge sono i seguenti: fior di latte, mozzarella, mozzarella di bufala e similari.

ART. 3.

1. Sugli involucri devono essere riportate le indicazioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, compresa quella relativa all'elenco degli ingredienti, potendosi sostituire l'indicazione del quantitativo netto con quella « da vendersi a peso ».

ART. 4.

1. Alla vendita dei formaggi indicati nel precedente articolo 2 non si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391.

ART. 5.

1. Per le violazioni della legge 18 giugno 1985, n. 321, non si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, relativamente a fatti antecedenti l'entrata in vigore della presente legge.